

Assicurazione multirischi per beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

HDI
ASSICURAZIONI

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Leasing Beni Strumentali

Documento realizzato il 1° ottobre 2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi al Contraente in finanziamento. Assicura inoltre la Responsabilità Civile dell'istituto finanziario di leasing (locatore), nella sua qualità di proprietario dei beni oggetto di finanziamento, per i danni involontariamente causati a terzi dai beni stessi.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede due diverse sezioni di assicurazione: SEZIONE I "DANNI ALLE COSE" e SEZIONE II "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO.

✓ Danni alle cose

La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione beni nuovi o usati, concessi dal Contraente in finanziamento. La garanzia può essere completa o essere limitata, a scelta dell'Assicurato e mediante apposite Condizioni Limitative (C.L.), ai soli seguenti rischi "nominati":

- C.L. 1: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, furto e rapina
- C.L. 2: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta.
- C.L. 3: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili

✓ Responsabilità Civile verso Terzi dell'Assicurato

La polizza copre la RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) dell'Assicurato, nella sua qualità di proprietario dei beni assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia danni alle cose

Non sono assicurati:

- ✗ i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali;
- ✗ i danni a natanti e cose su di essi installate;
- ✗ i danni ad aeromobili e cose su di essi installate;
- ✗ i danni ad autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzature di varo;
- ✗ i danni a macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria;
- ✗ i danni a cose utilizzate per scopi promozionali
- ✗ i danni a radiotelefoni, telefoni cellulari, macchine fotografiche, videocamere;
- ✗ i danni a distributori automatici all'aperto, apparecchiature cambiamonete, macchine per il gioco telematico quali slot machines e simili

Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi

Non sono assicurati:

- ✗ i danni di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste esclusioni di garanzia sia per la Sezione I Danni ai beni che per la Sezione II RCT. Per entrambe le sezioni, sono previsti per alcuni eventi limiti di indennizzo inferiori alla somma assicurata e/o al massimale; possono inoltre essere previste franchigie e/o scoperti. Per maggiori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano nel il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio (*da corrispondere in via anticipata*) può essere effettuato in unica soluzione per tutta la durata del contratto o in forma annuale.

L'importo del premio da pagare varia in funzione dei beni da assicurare e dalle somme e massimali di copertura richiesti.

Il "premio minimo" della polizza non può essere inferiore a € 200,00 e che è prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, con aumento del 3% del premio stesso (il premio minimo di rata è fissato in € 100,00).

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti;

Il contratto non prevede il meccanismo di indicizzazione del premio lasciando invariate somme assicurate, massimali e premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza e comunque *al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.*



Come posso disdire la polizza?

Cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza.

Estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, *depurato delle imposte governative.*

In alternativa la Società, su richiesta dell'Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; HDI rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Facoltà di recesso da specifiche garanzie

Limitatamente alle garanzie "Sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi", "Terrorismo e sabotaggio", "Alluvioni, inondazioni, allagamenti" e "Terremoto", quando assicurate dal Cliente/Assicurato, le Parti possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento, anche in assenza di sinistri, con preavviso di 30 giorni. *Anche in questo caso, HDI rimborsa la parte di premio, non goduta, relativa al periodo di assicurazione non corso.*